



Decisione/1433/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4825/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Roberto Leoni - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4825/TFNSVE/2025-2026, 4825 - Ricorso proposto dalla società CALCIO ISTRANA 1964 ASD (matricola 64410) contro la società A.S.D. CALCIO CAERANO (matr.918757) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori GALLINA LUCA (matricola 4197051) e RUMIZ MARCO (matricola 5765687);

in data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società CALCIO ISTRANA 1964 ASD (matricola 64410) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. CALCIO CAERANO (matr.918757), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimento ai calciatori LUCA GALLINA (matricola 4197051) e MARCO RUMIZ (matricola 5765687), per complessivi euro 146,00.

Con ordinanza del 28 luglio 2026 il Tribunale Federale, rilevato che dalla documentazione depositata (documento 6, allegato al ricorso), non fosse possibile verificare in modo compiuto l'asserita avvenuta notifica alla convenuta dell'atto introduttivo del giudizio, ha considerata l'opportunità di concedere alla ricorrente un termine (il 31 agosto 2026) per integrare la documentazione con atto dal quale potesse evincersi incontrovertibilmente l'avvenuta notifica del ricorso alla controparte.



Nel termine assegnato nulla è pervenuto.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale, preso atto di quanto precede, delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando,

DICHIARA INAMMISSIBILE

il ricorso proposto dalla società CALCIO ISTRANA 1964 ASD (matricola 64410) avverso la società A.S.D. CALCIO CAERANO (matr.918757), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimento ai calciatori LUCA GALLINA (matricola 4197051) e MARCO RUMIZ (matricola 5765687).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai